



35238 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da: Sent. n. sez. 1099
Tito Garribba - Presidente - CC - 06/07/2011
Antonio Stefano Agrò R.G.N. 18159/2011
Francesco Paolo Gramendola
Anna Maria Fazio
Anna Petruzzellis - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. nata ad il
avverso l'ordinanza dell'11/03/2011 del Tribunale del riesame di Salerno
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Francesco Rizzo, in sostituzione dell'avv. Nicola Allegro,
che ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di , propone ricorso avverso l'ordinanza del
11 marzo 2011 del Tribunale di Salerno con la quale è stato respinto il riesame
dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in relazione ai reati di cui
agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Si lamenta violazione di legge processuale prevista a pena di nullità, in
materia di valutazione della chiamata di correo, per la mancanza di motivazione
e contraddittorietà della stessa in ordine alla sussistenza dei riscontri
individualizzati. Si osserva in particolare che i chiamanti in correità hanno
attribuito alla ricorrente ruoli completamente diversi, formulando dichiarazioni

Ar

l'accusa relativa al delitto contestata al capo 14) richiamato deve necessariamente essere sorretta dalla convergenza di dichiarazioni sugli episodi specificamente contestati nel capo di imputazione, dato la cui sussistenza nel caso concreto è possibile escludere proprio in base all'esame del provvedimento impugnato, nel quale si dà chiaramente atto che gli episodi di cui parlano i tre collaboranti, che vedono coinvolta la _____ in attività connesse all'attività di cessione di stupefacenti hanno natura diversa, riguardando la custodia di fumo, in un caso, in altro di cocaina, ed in due occasioni differenti il trasporto di denaro che si assume ricavato dall'illecito traffico, elementi tutti che nella loro frammentarietà non consentono una correlazione sulla singola attività, che permetta di circostanziare le accuse anche in riferimento ad una sola di esse.

2. Sicuramente il complesso di tali indicazioni, per quanto richiamato dal giudice del riesame in ordine alla convergenza nella individuazione di un contesto criminale potrebbe, al fine di gravità indiziaria, ritenersi sufficiente per la contestazione associativa; rispetto a tale ipotesi però le censure difensive colgono nel segno nel rilevare la mancata individuazione nello specifico degli elementi di accusa dai quali poter desumere la consapevolezza dell'agente della presenza di un gruppo organizzato, cui l'attività della donna forniva ausilio, elementi da cui poter trarre conforto sulla coscienza e volontà partecipativa di questa al gruppo, che evidentemente costituisce un *quid pluris* al fine di qualificare la singola attività illecita, che può ritenersi sintomo dell'azione associativa, solo ove iscritta nel quadro dell'azione programmata dal gruppo illecito, azione complessiva di cui l'agente del singolo frammento abbia consapevolezza. Se è del tutto pacifico in giurisprudenza che la partecipazione all'illecito in esame possa desumersi anche dalla partecipazione alla singola attività illecita (Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008, dep. 13/02/2008, imp. Palamara, Rv. 239670) risulta altrettanto univocamente che sia necessario poter trarre dagli elementi indiziarî la consapevolezza della presenza del gruppo e dell'apporto conferito stabilmente alla sua attività dalla propria collaborazione.

Nella specie sussiste l'elemento forte, desumibile dal legame affettivo tra l'interessata ed uno dei componenti la compagine, ma manca la valorizzazione degli elementi indiziarî relativi alla connessione consapevole della propria attività a quella di un gruppo associato, potendo in assenza di essi ipoteticamente circoscrivere la collaborazione prestata nell'ambito di ausilio riconosciuto in maniera episodica in favore della persona alla quale la donna risulta legata, ed in ipotesi potenzialmente ignorando quanto presente al di fuori del singolo compito realizzato.

In ragione degli elementi esposti deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame sui punti indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.

Così deciso il 06/07/2011.

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Tito Garribba

